

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA 2014 – 2020

Progetto Strategico per la Valorizzazione dei Borghi della Calabria ed il Potenziamento dell'offerta turistica e culturale

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ RICETTIVE, DELLA RISTORAZIONE E DEI SERVIZI TURISTICI E CULTURALI NEI BORGHI DELLA CALABRIA

(L'avviso è pubblicato in pre-informazione per consentire ai soggetti interessati di prenderne adeguata visione prima della pubblicazione ufficiale. L'Amministrazione si riserva di apportare al testo eventuali integrazioni e/o modifiche)

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto e Finalità	3
Art. 2 – Riferimenti Normativi.....	3
Art. 3 – Dotazione Finanziaria	5
Art. 4 – Soggetti Beneficiari e requisiti di ammissibilità	6
Art. 5 – Ambito di Applicazione.....	7
Art. 6 – Interventi e spese ammissibili	8
Art. 7 – Contributo concedibile.....	10
Art. 8 – Soggetto Gestore.....	11
Art. 9 – Modalità di Presentazione delle Domande di Agevolazione	11
Art. 10 – Documentazione da Presentare.....	12
Art. 11 – Selezione delle Domande di Agevolazione	13
Art. 12 – Approvazione delle domande e concessione delle agevolazioni.....	16
Art. 13 – Realizzazione del progetto d’investimento.....	16
Art. 14 – Modalità di Erogazione delle Agevolazioni	17
Art. 15 – Garanzia a copertura dell’anticipazione	19
Art. 16 – Variazioni	20
Art. 17 – Obblighi a carico dei Soggetti Beneficiari.....	20
Art. 18 – Monitoraggio.....	21
Art. 19 – Controlli	21
Art. 20 – Revoche e sanzioni	22
Art. 21 – Conservazione della Documentazione	23
Art. 22 – Informazione e Pubblicità	23
Art. 23 – Modulistica e Informazioni per le Procedure di Accesso.....	24
Art. 24 – Tutela della Privacy	24
Art. 25 – Disposizioni finali.....	25

ART. 1 – OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente Avviso pubblico, in coerenza con la programmazione operativa regionale 2014-2020 e con il *Progetto Strategico per la Valorizzazione dei Borghi della Calabria ed il Potenziamento dell'offerta turistica e culturale*, è finalizzato a sostenere le imprese nei settori della ricettività extralberghiera, della ristorazione di qualità e dei servizi turistici e culturali.
2. Le finalità dell'Avviso sono coerenti con le iniziative avviate in ambito nazionale per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni dal MIBACT (Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo) che ha proclamato il 2017 quale "Anno Nazionale dei Borghi", con i principi sanciti nella Legge 6 ottobre 2017, n. 158 "salva borghi" e con gli interventi per il sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche e per la qualificazione dell'offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa previsti dalla Programmazione Unitaria 2014/2020.
3. Le iniziative imprenditoriali devono riferirsi ad uno dei seguenti specifici ambiti di intervento:
 - Ambito 1 – Potenziamento e qualificazione della ricettività extralberghiera, di cui alla Legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 e della Legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 e smi;
 - Ambito 2 – Qualificazione delle strutture della ristorazione di qualità;
 - Ambito 3 – Rafforzamento del sistema dei servizi turistici e culturali.
4. L'Avviso prevede una procedura di selezione a "graduatoria" e la concessione delle agevolazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 («*de minimis*»).
5. Il presente Avviso è correlato strategicamente con l'Avviso per il sostegno di progetto di valorizzazione dei borghi calabresi rivolto ai comuni.

ART. 2 – RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
- Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella G.U.C.E. del 26 giugno 2014;
- Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione del 14 giugno 2017 che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili, pubblicato nella G.U.C.E. del 20 giugno 2017;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*»;

- Carta degli aiuti di stato a finalità regionale 2014-2020 - Bruxelles, 16.09.2014 C(2014) 6424 final;
- Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione europea a chiusura del negoziato formale;
- Deliberazione del CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015 recante "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014-2020";
- Delibera di Giunta Regionale n. 302 del 11/08/2015 - "POR Calabria FESR/FSE 2014/2020 Approvazione Documento "Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014/2020" presa atto "Piano d'azione per condizionalità RIS3 Calabria";
- Delibera di Giunta Regionale n. 501 del 1° dicembre 2015 di presa d'atto dell'approvazione del programma operativo con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7227 final del 20.10.2015 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Calabria FESR FSE" per il sostegno del FESR e del FSE nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Calabria in Italia (CCI 2014IT16M2OP006);
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 73 del 2 marzo 2016 "Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020. Approvazione del Piano Finanziario;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 124 del 15 aprile 2016 "Variazione al bilancio di previsione finanziario 2016-2018 e annualità successive (art. 51, c. 2, lett. a), del d.lgs. n. 118/2011). Iscrizione Programma Operativo Regionale FESR FSE 2014/2020"
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 294 del 28 luglio 2016 recante "POR Calabria FESR FSE 2014-2020. Attuazione del Piano di azione per la condizionalità RIS3 Calabria di cui alla DGR n. 302 del 11 agosto 2015 – Approvazione del documento finale Strategia regionale per l'innovazione e la specializzazione intelligente 2014-2020";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 250 del 12 luglio 2016 recante "POR Calabria FESR-FSE 2014-2020. Approvazione Linee di indirizzo del Progetto Strategico Regionale "CalabriaCompetitiva – Interventi per lo sviluppo del sistema produttivo calabrese e la promozione di nuova imprenditorialità";
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 84 del 17 marzo 2017 recante "Approvazione delle Linee guida per la fase di valutazione delle operazioni del POR Calabria FESR-FSE 2014/2020";
- Programma di Azione e Coesione complementare alla Programmazione europea 2014-2020 della Regione Calabria (ex Delibera CIPE n. 10/2015) per come approvato con DGR n. 41 e 448 del 2016;
- Delibera CIPE n. 7 del 3 marzo 2017 con cui è stato approvato il Programma di Azione e Coesione complementare alla Programmazione europea 2014-2020 della Regione Calabria per l'importo di euro 720.807.555,11;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 320 del 25 luglio 2017 di presa atto della delibera CIPE n. 7/2017;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 573 del 28 dicembre 2016 recante Piano regionale di sviluppo turistico sostenibile. Approvazione piano esecutivo annuale (art. 4 l.r. 08/2008);
- Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 473 del 19 Ottobre 2017 di approvazione delle Linee d'Indirizzo del Piano Regionale di Sviluppo Turistico Sostenibile - Legge regionale 05 aprile 2008 n. 8;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 160 del 13 maggio 2016 di approvazione del Patto per lo sviluppo della Regione Calabria;
- Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 273 del 20 Giugno 2017 relativa alla Identificazione Aree di Attrazione Naturali e Culturali di Rilevanza Strategica (ARS);

- Decreto legislativo 23.05.2011 n. 79 "Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo";
- Legge regionale 5 aprile 2008, n. 8 "Riordino dell'organizzazione turistica regionale";
- Legge regionale 3 maggio 1985, n. 26 "Disciplina della classificazione alberghiera";
- Legge regionale 11 luglio 1986, n. 28 "Ricezione turistica all'aria aperta";
- Legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 "Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri"
- Legge regionale 27 novembre 2015, n. 20 "Modifica ed integrazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 (Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri)"
- Legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 - Disciplina dell'attività di accoglienza ricettiva a conduzione familiare denominata "Bed and Breakfast" e smi
- Regolamento della Giunta regionale n. 4/2008, di attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 8 del 31 marzo 2008;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e smi;
- Legge 22 maggio 2017, n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato";
- DPR 445 del 28 dicembre 2000 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123
- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59"
- Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- Strategia per le Aree Interne, nazionale e regionale (SNAI) e (SRAI), di cui all'art. 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- Legge 6 Ottobre 2017 n. 158, Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.
- Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 213 del 5 giugno 2018 avente ad oggetto "Riprogrammazione delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2000-2006 certificate sul POR Calabria 2007/2013".

ART. 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA

1. L'ammontare complessivo delle risorse destinate al finanziamento del presente avviso è pari a euro 14.000.000, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione - FSC.
2. La complessiva dotazione finanziaria è così ripartita per ambito di intervento:
 - Ambito 1 – Potenziamento e qualificazione della ricettività extralberghiera: Euro 7.000.000;
 - Ambito 2 – Qualificazione delle strutture della ristorazione di qualità: Euro 3.500.000;
 - Ambito 3 – Rafforzamento del sistema dei servizi turistici: Euro 3.500.000.
3. Per ciascun Ambito, l'Amministrazione procederà a redigere una graduatoria. Qualora la graduatoria dei progetti ammessi a contributo, redatte per un Ambito, non dovesse assorbire

tutta la dotazione assegnata, le risorse rivenienti potranno essere assegnate agli altri ambiti, in proporzione al fabbisogno rilevato.

4. La disponibilità complessiva di risorse finanziarie potrà essere incrementata qualora si rendano disponibili ulteriori risorse.

ART. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Possono presentare domanda di agevolazione a valere sul presente avviso le micro, piccole e medie imprese (MPMI), indipendentemente dalla loro forma giuridica, nonché coloro che esercitano un'attività di lavoro autonomo, disciplinata dal titolo III del Libro quinto del codice civile.
2. Alla data di presentazione della domanda, i proponenti debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Svolgere la propria attività nell'ambito di uno dei settori economici riportati all'art. 5 del presente Avviso. Al fine di verificare l'appartenenza del richiedente ad uno dei codici "ATECO 2007" ammissibili, si farà riferimento al codice ATECO primario rilevato dal certificato di iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA per le imprese e dalla dichiarazione di inizio attività ai fini IVA per i lavoratori autonomi;
 - b) avere l'unità operativa in cui si realizza il progetto imprenditoriale in uno dei comuni Calabria, **con esclusione di quelli rientranti nella Strategia Regionale per le Aree Urbane (DGR n. 326 del 25 luglio 2017)**. Qualora all'atto della presentazione della domanda il richiedente non abbia l'unità operativa sul territorio della regione Calabria, l'apertura della stessa, deve avvenire ed essere comunicata e documentata all'Amministrazione regionale al momento del primo pagamento della prima quota del contributo (a titolo di anticipo, stato di avanzamento o saldo), pena la decadenza dal contributo con conseguente revoca totale dello stesso. Per quanto riguarda le imprese iscritte al Registro Imprese, l'unità operativa deve risultare nella visura camerale, mentre per i lavoratori autonomi non costituiti in società deve risultare dalla dichiarazione di inizio attività ai fini IVA;
 - c) Essere in possesso della Partita IVA e, ove previsto dalla legge, essere iscritti al Registro delle Imprese e/o altri registri, repertori, albi o ruoli tenuti dalla Camera di Commercio e/o altri enti pubblici;
 - d) Trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;
 - e) Essere in regola con le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL, Casse di Previdenza dei professionisti), di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contratti collettivi di lavoro, di inserimento dei disabili, di pari opportunità tra uomo e donna, edilizia, urbanistica e di tutela ambientale;
 - f) Non trovarsi nelle condizioni di difficoltà per come definito dal Reg. (UE) n. 651/2014, art. 2, punto 18;
3. Possono altresì richiedere le agevolazioni di cui al presente Avviso le persone fisiche che intendono costituire una impresa purché entro il termine perentorio **di 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione alle agevolazioni** facciano pervenire la documentazione necessaria a comprovare l'avvenuta costituzione dell'impresa, della Partita Iva, dell'iscrizione al Registro delle Imprese e/o altri registri, repertori, albi o ruoli tenuti dalla Camera di Commercio e/o altri enti pubblici, con le medesime persone fisiche indicate nella domanda di agevolazione,

nonché il possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle agevolazioni.

4. Per "unità operativa" si intende un immobile con destinazione d'uso compatibile con l'attività svolta dal richiedente, in cui realizza abitualmente la propria attività e sono stabilmente collocati i beni che vengono utilizzati per la realizzazione del progetto imprenditoriale. L'investimento, e i relativi beni oggetto di agevolazione devono far riferimento ad un'unica unità operativa.
5. Pena l'esclusione, i proponenti, in forma singola o associata, possono presentare una sola domanda a valere sul presente avviso. Nel caso di presentazione di più domande, verranno dichiarate tutte inammissibili

ART. 5 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente avviso prevede la concessione di aiuti esclusivamente per iniziative afferenti ai seguenti codici "ATECO 2007" ammissibili:
 - Ambito 1 – Potenziamento e qualificazione della ricettività extralberghiera:
 - 55.20.20 Ostelli della gioventù
 - 55.20.30 Rifugi di montagna
 - 55.20.40 Colonie montane, con esclusione di quelle marine
 - 55.20.51 Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence
 - 55.90.20 Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero
 - Ambito 2 – Qualificazione delle strutture della ristorazione di qualità:
 - 56.10.11 Ristorazione con somministrazione
 - 56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
 - 56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
 - 56.21.00 Catering per eventi, banqueting
 - Ambito 3 – Rafforzamento del sistema dei servizi turistici e culturali:
 - 49.32.20 Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente
 - 49.39.01 Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano
 - 49.39.09 Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca
 - 50.30.00 Trasporto di passeggeri per vie d'acqua interne (inclusi i trasporti lagunari)
 - 59.11.0 Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
 - 59.12.0 Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi
 - 59.14.0 Attività di proiezione cinematografica
 - 59.20.2 Edizione di musica stampata
 - 59.20.3 Studi di registrazione sonora
 - 77.21.01 Noleggio di biciclette
 - 77.21.09 Noleggio di altre attrezzature sportive e ricreative
 - 77.39.94 Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi

- 79.11.00 Attività delle agenzie di viaggio
- 79.12.00 Attività dei tour operator
- 79.90.11 Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento
- 79.90.19 Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca
- 79.90.20 Attività delle guide e degli accompagnatori turistici
- 82.30.00 Organizzazione di convegni e fiere
- 90.01.0 Rappresentazioni artistiche
- 90.02.0 Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche
- 90.03.0 Creazioni artistiche e letterarie
- 90.04.00 Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche
- 91.02.00 Attività di musei
- 91.03.00 Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili
- 91.04.00 Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali
- 93.11.90 Gestione di altri impianti sportivi nca (gestione di impianti per eventi sportivi all'aperto: campi da golf, gestione di campi da tennis, gestione di strutture per sport equestri (maneggi)
- 93.19.10 Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi
- 93.19.99 Altre attività sportive nca
- 93.21.00 Parchi di divertimento e parchi tematici
- 93.29.90 Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca
- 94.91.00 Attività delle organizzazioni religiose nell'esercizio del culto
- 94.99.20 Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby.

ART. 6 – INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI

1. Gli interventi ammessi riguardano la realizzazione di investimenti materiali e immateriali finalizzati a:
 - Ambito 1: consentire alle strutture ricettive il conseguimento dei requisiti minimi fissati dalla Legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 e dalla Legge regionale 26 febbraio 2003, n. 2 smi ovvero, ove previsto, dei livelli di classificazione più elevati (es. “tre sorrisi”) previsti dalla normativa richiamata. I beneficiari dovranno altresì aderire obbligatoriamente ai circuiti regionali di promozione e valorizzazione dell’offerta ricettiva extralberghiera;
 - Ambito 2: migliorare la qualità e la conoscenza delle produzioni enogastronomiche tipiche e di eccellenza regionali;
 - Ambito 3: accrescere l’offerta di servizi turistici e culturali innovativi.
2. Le spese ammissibili per la realizzazione degli interventi sono le seguenti:
 - a) Progettazioni, studi di fattibilità economico-finanziaria, spese di fidejussione;

- b) Macchinari, impianti, arredi ed attrezzature varie nuovi di fabbrica, ivi compresi quelli necessari all'attività gestionale del proponente, ed esclusi quelli relativi all'attività di rappresentanza; mezzi mobili, identificabili singolarmente ed a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni;
 - c) Opere murarie per la riqualificazione, il recupero, le sistemazioni esterne e impiantistiche;
 - d) Programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali del proponente, dritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale;
 - e) Servizi reali che consentano la risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario. I servizi reali ammissibili sono relativi alle seguenti aree di attività: i) Marketing e vendite; ii) Organizzazione e Sistemi informativi; iii) Innovazione;
3. Con riferimento alle voci di spesa ammissibile di cui al precedente comma, si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
- a) in relazione alla lettera a), le spese sono ammesse nel limite del 5% dell'investimento complessivo ammissibile; nell'ambito di tale limite massimo, le spese relative allo studio di fattibilità economico finanziaria non possono eccedere il 2% dell'investimento ammissibile;
 - b) in relazione alle spese di cui alla lettera b), si precisa che per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore;
 - c) inoltre, nell'ambito delle spese di cui alla lettera b), non sono ammesse le spese per mezzi di trasporto targati (ad eccezione dei mezzi di trasporto collettivi omologati per minimo 9 persone, direttamente funzionali all'attività dell'azienda e ad essa esclusivamente dedicati);
 - d) le spese di cui alle lettere c) non possono in ogni caso superare il limite del 60% dell'investimento ammissibile per gli interventi di cui all'Ambito 1 e del 40% per gli Ambiti 2 e 3;
 - e) le spese di cui alle lettere d) ed e), sono ammesse alle agevolazioni solo se i beni o i servizi acquistati sono destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva interessata dal programma agevolato e nei limiti ritenuti congrui in relazione alle necessità del ciclo produttivo e dalle condizioni di mercato;
 - f) le spese di cui alle lettere e) – servizi reali - non possono in ogni caso superare il limite del 20% dell'investimento ammissibile;
 - g) tra le spese relative ai programmi informatici, di cui alla lettera d) sono incluse quelle relative ai servizi per la realizzazione o la personalizzazione di applicazioni informatiche nei limiti ritenuti congrui per la realizzazione del progetto d'investimento.
 - h) si precisa, altresì, che le spese relative al software di base, indispensabile al funzionamento di una macchina o di un impianto, non rientrano tra le spese di cui alla lettera d) ma sono da considerare in uno con la spesa relativa alla macchina governata dal software medesimo;
 - i) in relazione alle spese di cui alla lettera e), le spese ammissibili corrispondono ai costi dei servizi di consulenza prestati da consulenti esterni ed i servizi da acquisire dovranno risultare coerenti con le finalità complessive dell'intervento. La natura di detti servizi non è continuativa o periodica e gli stessi non devono riferirsi agli ordinari costi di gestione connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale e la pubblicità.

Ai fini dell'ammissibilità delle spese per servizi, i fornitori devono aver maturato almeno 3 anni di attività nel settore di consulenza e il valore delle consulenze già prestate deve essere almeno pari a 3 volte il costo del servizio richiesto. Inoltre, il fornitore dei servizi dovrà realizzarli utilizzando la propria struttura organizzativa; ad esso non è pertanto consentito di esercitare forme di intermediazione dei servizi verso altri fornitori di consulenza attraverso l'affidamento della realizzazione di tutto o di parte del lavoro del quale è stato incaricato.

4. Non sono, in ogni caso, ammissibili:
 - a. le spese per acquisto di immobili e terreni;
 - b. le spese notarili, quelle relative a scorte di materie prime e ausiliarie, macchinari, impianti e attrezzature usati o non venduti direttamente dal produttore o dal suo rappresentante o rivenditore, le spese di funzionamento in generale e tutte le spese non capitalizzate;
 - c. non sono altresì ammissibili le spese relative a imposte e tasse, fatte eccezione per gli oneri doganali relativi ai beni ammissibili in quanto costi accessori dei beni stessi e, in quanto tali, capitalizzati;
 - d. non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria o con la formula del contratto "chiavi in mano";
 - e. i pagamenti non effettuati mediante bonifico effettuato da conto corrente bancario o postale dedicato;
 - f. i titoli di spesa regolati per contanti o con assegni;
 - g. i titoli di spesa di importo inferiore a 500,00, IVA esclusa;
 - h. le spese per beni (es. smartphone, tablet, ecc.) che, per loro natura, si prestano ad un uso ordinario al di fuori dell'attività economica nel cui ambito deve essere realizzato il progetto agevolato;
 - i. i contributi in natura;
 - j. l'IVA.
5. Il soggetto beneficiario ed i fornitori di beni e servizi di consulenza non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta, ai fini della determinazione del contributo, la fornitura di beni e servizi di consulenza da parte di: amministratori, soci, dipendenti del soggetto proponente o loro parenti ed affini entro il terzo grado nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri; società nella cui compagine siano presenti, anche in forma indiretta e cioè come soci di altre società, i soci o gli amministratori del beneficiario o loro parenti ed affini entro il terzo grado.
6. Possono beneficiare dell'agevolazione solo le proposte progettuali con "avvio dei lavori" successivo alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Per «avvio dei lavori» si intende: la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito.

ART. 7 – CONTRIBUTO CONCEDIBILE

1. Le agevolazioni di cui al presente avviso sono concesse in conformità a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo

all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

2. Gli aiuti sono riconosciuti nella forma di contributo in conto capitale, concessi a copertura delle spese ammissibili sostenute per la realizzazione delle spese per investimenti.
3. Il contributo concesso, ai sensi del presente avviso, non può essere cumulato, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri eventuali aiuti di qualsiasi natura in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie.
4. Il calcolo delle agevolazioni è effettuato in sede di istruttoria a seguito dell'esame di ammissibilità e congruità delle spese. L'ammontare delle agevolazioni viene rideterminato a conclusione delle attività agevolate, sulla base delle spese effettivamente sostenute.
5. L'agevolazione non potrà eccedere:
 - Ambito 1: la misura massima del 50% delle spese ammissibili, fino all'importo di 8.000 euro per posto letto e comunque fino a 50.000 euro;
 - Ambito 2: la misura massima del 50% delle spese ammissibili, fino all'importo di 50.000 euro;
 - Ambito 3: la misura massima del 50% delle spese ammissibili, fino all'importo di 50.000 euro.
6. L'intensità di aiuto può essere aumentata fino ad una intensità massima del 70% come segue:
 - a. di 10 punti percentuali per i progetti presentati da imprese a prevalente gestione e partecipazione femminile e/o giovanile (fino a 35 anni compiuti alla data di presentazione della domanda): i) per le imprese individuali: il titolare deve essere una donna o un giovane; ii) per le società di persone e per le cooperative: maggioranza numerica di donne (e/o giovani) superiore al 50% della compagine sociale e maggioranza di capitale detenuto da donne (e/o giovani); iii) per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne (e/o giovani) e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne (e/o giovani).
 - b. di 10 punti percentuali per i progetti con unità operativa in Comune calabrese con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un Parco nazionale o regionale.
7. Ai fini della determinazione del contributo si applica la soglia di cui all'art. 3 par. 2 del Reg. 1407/2013 ove tale massimale è da intendersi riferito all'importo complessivo di aiuti «de minimis» ottenuti nell'arco di tre esercizi finanziari. Ai fini della verifica del rispetto della soglia si fa riferimento al concetto di "impresa unica" ai sensi dell'art. 2, par. 2, Reg. (UE) n. 1407/2013.
8. Il beneficiario dovrà garantire e dimostrare la totale copertura della parte non agevolata del programma di investimenti. A tal fine vengono considerati tutti i mezzi di copertura finanziaria esenti da qualunque aiuto pubblico.

ART. 8 – SOGGETTO GESTORE

1. Per gli adempimenti relativi all'istruttoria delle domande, all'erogazione delle agevolazioni e alla gestione delle stesse, l'amministrazione regionale potrà avvalersi del supporto tecnico di un soggetto specializzato in qualità di "soggetto gestore".

ART. 9 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

1. L'Avviso, con la relativa modulistica per la presentazione della Domanda di Agevolazione, sarà visionabile sul sito della Regione Calabria e sul portale tematico Calabria Europa.

2. Pena l'esclusione, le Domande di Agevolazione dovranno essere compilate on line, accedendo, previa registrazione, al sito <http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa>, sottoscritte digitalmente e inviate mediante procedura telematica a partire dalle ore 12,00 del 20° giorno alla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entro le ore 12,00 del 14 settembre 2018.
3. Non saranno ammissibili le domande:
- predisposte secondo modalità difformi e inviate al di fuori dei termini previsti dal presente avviso;
 - con documentazione incompleta e/o non conforme alle disposizioni di Legge e del presente avviso e/o non sottoscritta dal legale rappresentante o dal procuratore speciale.
4. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali disguidi e/o per malfunzionamento della rete telematica, imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

ART. 10 – DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

1. Per accedere alle agevolazioni previste dal presente avviso pubblico, i proponenti dovranno predisporre e presentare la documentazione di seguito elencata:
- a. Domanda di Agevolazione (Allegato 1);
 - b. Formulario di Progetto (Allegato 2);
 - c. Dichiarazione sostitutiva relativa all'iscrizione alla CCIAA (Allegato 3) e/o altri pubblici registri (solo per le imprese già iscritte alla data di presentazione della domanda di agevolazione);
 - d. Dichiarazione di inizio attività ai fini I.V.A. presentata all'Agenzia delle Entrate e certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A., solo per i lavoratori autonomi non costituiti in società iscritte al Registro Imprese;
 - e. Dichiarazione circa le agevolazioni a titolo «*de minimis*» eventualmente ottenute, ai sensi del Regolamento (UE) N. 1407/2013 (Allegato 4) (solo per le imprese esistenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione).
 - f. Copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto (solo per le società);
 - g. Attestazione rilasciata da professionista abilitato relativa ai dati di bilancio (Allegato 5) per le imprese costituite che dispongono di almeno due bilanci approvati o dichiarazioni presentate (solo ai fini dell'assegnazione del punteggio previsto);
 - h. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestanti la piena disponibilità dell'immobile nell'ambito del quale verrà realizzato il progetto e attestante il rispetto della normativa edilizia e urbanistica ovvero che nulla osta al rilascio;
 - i. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, del proprietario dell'immobile stesso attestante l'assenso alla realizzazione del programma di investimenti (*da produrre solo nel caso in cui il proprietario dell'immobile in cui viene realizzato progetto sia diverso dal soggetto che presenta la domanda di agevolazione*);
 - j. Nel caso in cui il programma preveda la realizzazione di opere murarie per la riqualificazione, il recupero e le sistemazioni esterne di un immobile:
 - A. Planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e la configurazione del suolo, delle superfici coperte, di quelle destinate a verde, disponibili,

ecc.;

- B. Principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante del soggetto proponente o suo procuratore speciale;
 - C. Computi metrici relativi alle opere murarie da realizzare.
- k. Preventivi di spesa e, comunque, documentazione comprovante le spese da sostenere.
- l. Nel caso in cui il programma preveda l'acquisizione di servizi reali, di cui all'Articolo 6:
- i) Preventivi di spesa per servizi di consulenza specialistica, rilasciati da esperti, società di consulenza o ente di ricerca, redatti secondo lo schema di cui all'Allegato 6;
 - ii) Curriculum dell'esperto incaricato della consulenza, con indicazione delle precedenti esperienze nella materia oggetto di consulenza, redatto in conformità al modello europeo, firmato in calce (*nel caso di incarico da conferire al singolo esperto*);
 - iii) Relazione di presentazione della struttura incaricata e curriculum del/dei dipendente/i e/o del/dei collaboratore/i che presteranno il servizio di consulenza, specificando la tipologia di rapporto di lavoro e con indicazione delle precedenti esperienze nella materia oggetto di consulenza (*nel caso di incarico da conferire a strutture specializzate*).

ART. 11 – SELEZIONE DELLE DOMANDE DI AGEVOLAZIONE

1. La procedura di selezione delle domande di agevolazione prevista dal presente avviso è a "graduatoria", ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
2. La verifica di ammissibilità e la valutazione delle domande di agevolazione verranno effettuate da una Commissione di Valutazione appositamente nominata dall'amministrazione regionale, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 84/2017.
3. La fase di ammissibilità sarà, innanzitutto, finalizzata a verificare la completezza e la regolarità della Domanda di agevolazione e della relativa documentazione prevista a corredo. Non saranno ritenute in alcun modo ammissibili le domande prive di uno o più documenti elencati all'art. 10.
4. In caso di esito positivo di detta verifica di ammissibilità, si procede all'accertamento dei seguenti elementi:
 - la sussistenza di tutte le condizioni per l'ammissione alle agevolazioni;
 - l'ammissibilità delle spese indicate dal proponente, sia per quanto attiene la pertinenza che la congruità, al fine di proporre l'ammontare per le agevolazioni.
5. Le Domande in possesso dei suddetti requisiti di ammissibilità, in relazione all'ambito prioritario di appartenenza, saranno sottoposte a valutazione mediante l'applicazione dei seguenti criteri di selezione.
6. Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti. Sono ritenute ammissibili le domande di agevolazione che, a seguito della valutazione, avranno riportato un punteggio uguale o superiore a 50 punti.
7. Le domande ammissibili saranno comunque finanziabili nei limiti previsti dalla dotazione finanziaria stabilita per ognuno dei tre ambiti prioritari previsti dal presente avviso e, per ciascuno degli ambiti prioritari, dalle due tipologie di regime di aiuto previste.

Criteria di valutazione	Indicatori	Punteggio max	
a) Contributo del progetto/operazione al conseguimento degli obiettivi della priorità/azione			
a1) Coerenza dell'operazione alle aree di innovazione della S3	a1.1) Coerenza del progetto con l'area di innovazione S3 "Turismo e cultura". Sarà valutata, in particolare, la capacità del progetto di favorire la qualificazione e la destagionalizzazione dell'offerta turistica attraverso innovazioni organizzative, di processo e di prodotti/servizi. Si valuteranno i contenuti del progetto relativamente: - all'introduzione di nuovi servizi turistici e/o culturali o processi organizzativi e di erogazione dei servizi caratterizzati da originalità e innovatività; e/o - al miglioramento significativo di servizi turistici e/o culturali ovvero dei processi organizzativi ed erogativi esistenti	10	30
a2) Priorità territoriali e strategiche (*)	a.1) Progetto con unità operativa in un Comune rientrante nelle aree periferiche e ultraperiferiche, come individuate dalla Strategia Nazionale per lo sviluppo delle Aree Interne del Paese, di cui all'art. 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147	4	
	a.2) Progetto con unità operativa Comune rientrante nelle aree di attrazione naturale e culturale di rilevanza strategica di cui alla DGR n. 273 del 20 giugno 2017	4	
	a.3) Progetto con unità operativa in Comune con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un Parco nazionale o regionale	4	
A3) Contributo alla qualificazione/miglioramento dell'offerta turistica in termini di servizi turistici e ricettività	a2.1) Capacità del progetto di valorizzare le peculiarità turistiche del proprio territorio e i caratteri identitari del borgo e/o dei borghi di riferimento tenendo in considerazione i potenziali mercati e target	8	
a) Efficienza attuativa			
b1) Sostenibilità economica e finanziaria dell'intervento	b1.1) Verifica della fattibilità economica e finanziaria del progetto con particolare riferimento ai risultati economici attesi rispetto all'investimento previsto	5	35
	<u>Per imprese costituite che dispongono di almeno due bilanci approvati o dichiarazioni presentate</u> b1.2.a) Verifica dei valori dei seguenti indici, calcolati come media dei valori desunti negli ultimi due esercizi chiusi: - ROE (Reddito netto/Patrimonio netto) se > 4% (0,3*R punti) - ROI (Risultato gestione caratteristica/Totale Attivo), se > 6% (0,2*R punti) - ROS (Reddito operativo/Ricavi netti), se > 0 (0,2*R punti) - Margine di struttura (Patrimonio netto-Immobilizzazioni nette), se > 0 (0,3*R punti) dove R è uguale al punteggio massimo attribuibile Ai fini dell'assegnazione dei punteggi occorre produrre attestazione rilasciata da professionista abilitato, di cui all'allegato 5.	5	
	<u>Per imprese neo costituite o che non dispongono di due bilanci approvati o dichiarazioni presentate</u> b1.2.b) La modalità di copertura della parte non agevolata del programma di investimenti è determinata come F*R, dove: - F è il rapporto tra finanziamenti a breve/ medio/ lungo termine e totale delle fonti di copertura delle spese di investimento non coperte da agevolazione - R è il punteggio massimo attribuibile Solo ai fini dell'assegnazione dei punteggi occorre produrre, in sede di presentazione della domanda, apposita documentazione (es. delibera,	5	

Criteria di valutazione	Indicatori	Punteggio max	
	<i>attestazione, ecc.) comprovante la concessione del finanziamento rilasciata dall'intermediario finanziario.</i>		
	<u>Per le imprese da costituire</u> b.1.2.c) La modalità di copertura della parte non agevolata del programma di investimenti verrà valutata sulla base delle informazioni riportate nella specifica sezione del formulario di progetto nonché dell'eventuale documentazione allegata alla domanda asserente la disponibilità di liquidità da parte del/dei proponenti (attestazione bancaria, copia di libretti bancari, postali, certificati di deposito, titoli di stato, ecc.).	5	
b2) Coerenza del cronoprogramma rispetto alle attività di realizzazione dell'intervento	b2.1) Fattibilità tecnica e amministrativa degli interventi e congruità e pertinenza dei costi	10	
	b2.1) Progetti che prevedano tempi di realizzazione inferiori a 6 (sei) mesi	5	
b3) Quota delle risorse non pubbliche impiegate per la realizzazione dell'operazione	b3.1) Quota di cofinanziamento privato. Percentuale di agevolazione richiesta di 5 punti percentuali più bassa rispetto a quella massima concedibile.	10	
c) Qualità intrinseca della proposta			
c1) Qualità tecnica e completezza del progetto proposto	c1.1) Qualità della proposta con riferimento alla congruità e all'attendibilità delle analisi e delle metodologie utilizzate per: - l'attendibilità degli obiettivi di fatturato e redditività dell'iniziativa (max 0,3*R punti); - la definizione delle strategie previste (in termini di prodotto, prezzo, comunicazione, distribuzione, ecc.) (max 0,3*R punti); - la copertura finanziaria del programma di investimento (max 0,4*R punti). dove R è uguale al punteggio massimo attribuibile	10	
c2) Interventi che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e assicurano la riduzione delle emissioni e del consumo delle risorse	c2.1) Proposte che prevedono spese direttamente connesse al contenimento delle pressioni ambientali (risparmio idrico ed energetico, riduzione di emissioni in atmosfera, di rifiuti, di reflui, ecc..)	4	35
c3) Contributo alla promozione della parità fra uomini e dello sviluppo sostenibile (di cui agli articoli 7 e 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013)	c3.1) Progetti presentati da imprese a prevalente gestione e partecipazione femminile e/o giovanile (fino a 35 anni compiuti alla data di presentazione della domanda): - per le imprese individuali: il titolare deve essere una donna o un giovane; - per le società di persone e per le cooperative: - maggioranza numerica di donne (e/o giovani) superiore al 50% della compagine sociale e del capitale; - per le società di capitali e soggetti consortili: le quote di partecipazione al capitale devono essere per almeno i 2/3 di proprietà di donne (e/o giovani) e gli organi di amministrazione devono essere costituiti per almeno i 2/3 da donne (e/o giovani).	18	
	c3.2) Iniziative che contribuiscono alla attivazione di modelli ecocompatibili di accoglienza, ristorazione e fruizione turistica e culturale	3	
Totale		100	

(*) I punteggi assegnabili in funzione del soddisfacimento degli indicatori del criterio a2) sono cumulabili

ART. 12 – APPROVAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. A conclusione della fase di istruttoria e valutazione, la Commissione di Valutazione, nominata dall'amministrazione regionale, redige una relazione finale contenente l'esito della valutazione.
2. L'amministrazione regionale, sulla base dei risultati della valutazione, pubblica:
 - a) gli elenchi delle domande non ammesse, con l'indicazione delle cause di esclusione;
 - b) le graduatorie delle domande ammesse alle agevolazioni.
3. L'amministrazione regionale, anche tramite il soggetto gestore ed anche a mezzo posta elettronica certificata, trasmette al beneficiario una lettera di finanziabilità contenente l'indicazione dell'importo delle agevolazioni concedibili a fronte delle spese ritenute ammissibili suddivisi per capitolo di spesa, i beni e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili. Con la medesima nota, l'amministrazione regionale può chiedere chiarimenti ovvero effettuare prescrizioni propedeutiche alla sottoscrizione dell'Atto di adesione e obbligo.

ART. 13 – REALIZZAZIONE DEL PROGETTO D'INVESTIMENTO

1. I soggetti ammessi alle agevolazioni dovranno trasmettere, a pena di decadenza delle agevolazioni, l'Atto di adesione ed obbligo, secondo lo schema fornito dall'Amministrazione regionale, **entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di finanziabilità**, salvo proroga concessa, per provati motivi, dall'Amministrazione regionale per un tempo massimo di ulteriori 30 giorni. Il predetto Atto, anche mediante richiamo al contenuto della proposta progettuale presentata dal beneficiario, riporterà la proposta approvata, le attività e le spese ammesse a contributo, le attività e le relative spese eventualmente ritenute non ammissibili, l'ammontare massimo delle agevolazioni, il termine entro cui realizzare il programma, le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposta la concessione del contributo e che impegnerà i beneficiari a realizzare gli interventi secondo quanto indicato nella documentazione presentata, con le eventuali variazioni apportate in fase istruttoria, e a rispettare tutti gli obblighi assunti con la sottoscrizione della Domanda di Agevolazione.
2. Unitamente all'Atto di adesione ed obbligo, l'impresa dovrà trasmettere, sempre a pena di decadenza, nel termine sopra indicato l'eventuale documentazione richiesta con la lettera di finanziabilità.
3. Verificata la documentazione pervenuta, l'Amministrazione formalizzerà per ciascun beneficiario un decreto di concessione.
4. Il soggetto beneficiario, pena la decadenza delle agevolazioni, dovrà avviare l'attività di realizzazione del progetto agevolato entro 60 giorni dalla data di notifica del decreto di concessione.
5. Nello stesso termine previsto dal comma 4 e sempre a pena di decadenza dalle agevolazioni, l'avvio delle attività dovrà essere comunicato all'Amministrazione Regionale.
6. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro 12 mesi dalla data di notifica del decreto di concessione.
7. La data di ultimazione è determinata sulla base della data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile regolarmente pagato e quietanzato.
8. Ai fini di assicurare l'efficace ed efficiente impiego delle risorse, il soggetto beneficiario, pena la decadenza, deve dimostrare di aver realizzato almeno il 30% delle spese di investimento

ammesse a finanziamento entro 6 mesi, a decorrere dalla data di data di notifica del decreto di concessione.

9. I beneficiari hanno l'obbligo di ultimare il programma di investimenti entro i termini previsti. Per provati motivi, l'amministrazione regionale, valutato lo stato di realizzazione del programma d'investimento agevolato, può concedere una proroga fino ad un massimo di 4 mesi delle attività, previa istanza motivata dei beneficiari da presentarsi prima della scadenza del termine previsto, una sola volta nel corso del progetto.
10. Le spese sostenute dopo la scadenza del predetto termine, anche se afferenti ad un titolo di spesa emesso entro i termini previsti per la realizzazione del programma, non saranno comunque ritenute ammissibili.
11. La rendicontazione del programma dovrà essere trasmessa, a pena di decadenza, entro i due mesi successivi alla scadenza del termine previsto per il completamento del progetto, salvo proroga concessa dall'amministrazione regionale per provati motivi.

ART. 14 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'erogazione del contributo concesso avverrà, in un massimo di tre tranches, con le seguenti modalità:
 - a) Erogazione di una prima quota, pari al massimo del 40% dell'importo del contributo concesso in via provvisoria, secondo una delle due modalità di seguito indicate:
 - a1) a titolo di anticipazione, che potrà essere effettuata dopo la firma dell'Atto di Adesione ed obbligo, a seguito di richiesta da parte del legale rappresentante del Beneficiario, o da persona da questi delegata con apposita procura - da allegare in originale o copia conforme, con contestuale presentazione di apposita fideiussione almeno di pari importo;
 - a2) a titolo di avanzamento della spesa, secondo le modalità richieste nel presente Avviso e dietro presentazione della documentazione di cui al successivo comma 3 del presente articolo;
 - b) Erogazione di una seconda quota, fino ad un massimo complessivo del 90% del contributo, al lordo dell'anticipo eventualmente ricevuto, secondo le modalità richieste nel presente Avviso e dietro presentazione della documentazione di cui al comma 3;
 - c) Erogazione finale nell'ambito del residuo 10%, previo ricevimento della documentazione di cui al seguente comma 5.
2. La documentazione da presentare per la richiesta di **anticipazione** è la seguente:
 - a) richiesta di anticipazione secondo il format che sarà messo a disposizione dall'Amministrazione Regionale;
 - b) fideiussione, ai sensi di quanto previsto dal successivo art. 15;
 - c) Copia dell'iscrizione del beneficiario nei registri richiesti dalla normativa applicabile.
3. La documentazione da presentare per l'**erogazione della prima quota richiesta a titolo di avanzamento della spesa, pari al 40%, e della seconda quota, pari al 50%, del contributo concesso** in via provvisoria, è la seguente:
 - a) richiesta di pagamento, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili, con allegato documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale;
 - b) attestazione, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante del beneficiario dichiara che:
 - i) sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e

- pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
 - ii) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale applicabili;
 - iii) la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
 - iv) non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
 - v) sono stati trasmessi alla Regione Calabria i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione stessa.
 - c) prospetto riepilogativo delle spese sostenute articolato nelle voci del quadro economico definito all'atto della stipula dell'Atto di Adesione ed Obbligo ed allo stesso allegato;
 - d) copia delle fatture annullate con apposta la seguente apposita dicitura: "*Documento contabile finanziato a valere sul Progetto cofinanziato da*";
 - e) dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso;
 - f) copia dei bonifici effettuati;
 - g) copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori.
4. La documentazione da presentare per la richiesta di **erogazione del residuo 10% a saldo** è la seguente:
- a) richiesta di pagamento a saldo sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e controfirmata dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, ovvero da un professionista iscritto all'albo dei revisori contabili, con allegato documento di identità del professionista e numero di iscrizione all'albo professionale;
 - b) attestazione, ai sensi e con le modalità di cui al DPR 445/2000, con la quale il legale rappresentante del beneficiario dichiara che:
 - i) sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme UE applicabili, tra cui quelle riguardanti gli obblighi in materia di appalti, concorrenza, aiuti di Stato, informazione e pubblicità, tutela dell'ambiente e pari opportunità;
 - ii) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge nazionale e regionale applicabili;
 - iii) la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità a rimborso comunitario;
 - iv) non sono stati ottenuti, né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti quali e in quale misura e su quali spese);
 - v) sono stati trasmessi alla Regione Calabria i dati di monitoraggio economico, finanziario, fisico e procedurale e le informazioni relative alle varie fasi di realizzazione dell'intervento nelle modalità e nei tempi definiti dalla Regione stessa.
 - c) dichiarazioni del legale rappresentante del beneficiario aventi il seguente oggetto:
 - i) attestazione che si tratta della rendicontazione finale dell'Intervento;
 - ii) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e dell'Azione prefissati;
 - iii) di essere consapevole che altre eventuali spese, sostenute nei termini temporali di ammissibilità delle spese del progetto e ad esso riconducibili, ma non riportate nella rendicontazione finale, non potranno essere oggetto di ulteriori e successive richieste di contributo;
 - iv) attestazione relativa alla funzionalità dell'operazione.
 - d) perizia tecnica asseverata in Tribunale redatta da un esperto della materia, estraneo all'impresa richiedente ed iscritto in un albo professionale attinente al programma

- d'investimento, attestante la conforme realizzazione dell'intervento;
- e) prospetto riepilogativo delle spese sostenute articolato nelle voci del quadro economico definito all'atto della stipula dell'Atto di Adesione ed Obbligo ed allo stesso allegato;
 - f) copia delle fatture annullate con apposta la seguente apposita dicitura [inserire la dicitura: "*Documento contabile finanziato a valere sul Progetto cofinanziato da*";
 - g) dichiarazione liberatoria in originale rilasciata su carta intestata, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, dal legale rappresentante del fornitore di beni e/o servizi, in relazione alle fatture emesse dallo stesso;
 - h) copia dei bonifici effettuati;
 - i) copia stralcio e/c bancario (o postale) da cui risultano gli addebiti dei pagamenti effettuati ai diversi fornitori.
5. L'erogazione a saldo dovrà essere altresì preceduta da controllo in loco da parte dell'amministrazione regionale, ovvero dal soggetto gestore, teso a verificare la corretta realizzazione dell'investimento.
6. Le spese corrispondenti all'importo dell'anticipazione devono essere effettivamente sostenute entro tre anni dall'anno in cui è stato versato l'anticipo e comunque entro il 31 dicembre 2023, se versato dopo il 31 dicembre 2020.

ART. 15 – GARANZIA A COPERTURA DELL'ANTICIPAZIONE

1. La concessione dell'anticipazione di cui al comma 2 lett. a) del precedente articolo è subordinata alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria che deve coprire capitale, interessi e interessi di mora, ove previsti, oltre alle spese della procedura di recupero, e coprire l'arco temporale previsto nell'Atto di Adesione ed Obbligo.
2. La garanzia fideiussoria potrà essere prestata da banche o assicurazioni che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. (TUB), che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile. I soggetti che rilasciano la garanzia dovranno in ogni caso essere iscritti negli elenchi tenuti dall'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
3. La garanzia deve essere rilasciata utilizzando il modello che sarà approvato dall'Amministrazione regionale e dovrà essere sottoscritta digitalmente, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della riscossione. La fideiussione deve essere intestata alla Regione Calabria.
4. La garanzia è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del Beneficiario.
5. La garanzia deve prevedere espressamente:
 - a) l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta;
 - b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - c) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale ma al suo integrale adempimento;
 - d) la previsione secondo cui il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto alla Regione Calabria, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
 - e) il Foro di Catanzaro quale Foro competente in via esclusiva alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito;
 - f) l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
 - g) l'impegno del garante al rinnovo della garanzia su semplice richiesta dell'Amministrazione.

ART. 16 – VARIAZIONI

1. Solo in caso di effettiva ed oggettiva necessità, nel corso della realizzazione del progetto, il beneficiario può procedere ad effettuare delle variazioni allo stesso, secondo quanto riportato di seguito.
2. Il beneficiario può procedere autonomamente, restando pertanto in capo allo stesso soggetto il rischio derivante, ad effettuare delle variazioni di progetto, purché le stesse rispettino le seguenti condizioni:
 - i) riguardino una rimodulazione del budget preventivo del progetto tra le varie categorie di costo entro un limite del 20%;
 - ii) attengano a variazioni degli importi, sia in diminuzione che in aumento, e/o delle caratteristiche tecniche di singoli beni previsti dal progetto approvato;
 - iii) il mero cambio di fornitore di beni o esecutore di lavori, nel caso in cui resti invariata la funzione d'uso (lavori previsti), la marca e il modello del bene (materiali utilizzati);
 - iv) non pregiudichino le condizioni di ammissibilità previste dall'avviso e non modifichino gli obiettivi del progetto;
 - v) non alterino i requisiti di valutazione che hanno determinato l'assegnazione dei punteggi per l'inserimento in posizione utile nella graduatoria del progetto approvato.
3. Le suddette variazioni dovranno essere, comunque, comunicate all'amministrazione regionale, che, in fase di collaudo, provvederà ad effettuare le necessarie verifiche amministrativo-contabili e tecniche volte ad accertarne l'ammissibilità e, in caso di esito negativo di detti accertamenti, procederà alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse in via provvisoria.
4. Le variazioni di progetto che non rispettino le condizioni sopra riportate dovranno essere preventivamente autorizzate dall'amministrazione regionale.
5. Non sono in ogni caso ammesse variazioni che determinino un aumento del contributo pubblico concesso.

ART. 17 – OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI BENEFICIARI

1. Il beneficiario del finanziamento è tenuto a:
 - a) sottoscrivere l'Atto di Adesione ed Obbligo accettandone tutte le condizioni previste.
 - b) realizzare l'intervento secondo le modalità previste nel progetto approvato e, comunque, nella misura minima del 60% dell'investimento ammesso;
 - c) realizzare l'intervento in conformità con tutte le norme, anche non espressamente richiamate, relative ai Fondi strutturali e di investimento europei (nel seguito, i Fondi SIE);
 - d) realizzare l'intervento entro i termini previsti dal cronogramma del progetto approvato;
 - e) rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione dell'Intervento, che devono essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della domanda e il termine previsto per la conclusione del progetto così come lo stesso viene individuato nel cronogramma di progetto di cui all'Atto di Adesione ed Obbligo;
 - f) fornire le relazioni sull'avanzamento dell'attività progettuale nelle forme e secondo le modalità indicate nell'Atto di Adesione ed Obbligo o successivamente richiesta dall'Amministrazione regionale o dal soggetto gestore;
 - g) curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, e della documentazione amministrativa e contabile dell'intervento, separata, o separabile mediante opportuna codifica, dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di

controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per un periodo di dieci anni;

- h) fornire secondo le modalità e i tempi definiti dalla Regione Calabria, i dati e le informazioni relativi al monitoraggio finanziario, economico, fisico e procedurale, nel rispetto delle disposizioni applicabili in materia;
- i) consentire le verifiche *in loco*, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie fino al 31/12/2026;
- j) garantire la capacità amministrativa e operativa della sua struttura organizzativa per la realizzazione dell'intervento;
- k) richiedere alla Regione Calabria l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni all'intervento, con le modalità prescritte nell'Atto di Adesione ed Obbligo;
- l) rispettare le prescrizioni contenute nel presente Avviso, nonché nelle istruzioni eventualmente emanate dalla Regione Calabria a tal fine;
- m) fornire le informazioni e le documentazioni finanziarie, tecniche e amministrative dell'intervento comunque richieste dalla Regione Calabria e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta;
- n) garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
- o) garantire il rispetto delle norme applicabili in materia di informazione e pubblicità del finanziamento dell'intervento;
- p) applicare e rispettare le norme in materia di contrasto al lavoro non regolare;
- q) rispettare le disposizioni in materia di cumulo degli aiuti;
- r) mantenere, per tutto il Periodo di completamento e fino all'istanza di erogazione a saldo, i requisiti per l'accesso al Contributo;
- s) mantenere e non modificare l'attività oggetto di agevolazione per almeno 5 anni dalla data di erogazione dell'ultima tranche di contributo.

ART. 18 – MONITORAGGIO

1. Con l'accettazione del finanziamento il beneficiario si impegna ad alimentare il flusso dei dati relativi all'attuazione dell'operazione oggetto del finanziamento secondo le modalità che saranno comunicate dall'Amministrazione regionale.
2. Il referente del soggetto beneficiario per il monitoraggio è il rappresentante legale dello stesso ed è responsabile del trasferimento dei dati procedurali, di avanzamento fisico e finanziari all'ufficio competente per le operazioni oltre che della correttezza e completezza dei dati che vengono trasferiti.

ART. 19 – CONTROLLI

1. La Regione Calabria, o altro soggetto incaricato, effettua controlli, sia in itinere che successivamente al completamento del progetto, anche presso la sede del beneficiario e/o il sito dove viene realizzato il progetto. Lo scopo è quello di verificare lo stato di avanzamento del progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, nonché il rispetto delle prescrizioni previste in capo al soggetto beneficiario anche successivamente all'ultimazione del Progetto.
2. L'amministrazione regionale disporrà controlli finalizzati a verificare la veridicità delle dichiarazioni del beneficiario che sono alla base dell'emissione dei provvedimenti di concessione

e di erogazione del contributo, e di approvazione della rendicontazione finale delle spese effettivamente sostenute dal soggetto beneficiario.

3. Il beneficiario ha l'obbligo di consentire ed agevolare le attività di controllo prima, durante e dopo la realizzazione dell'intervento, in particolare consentendo che, in caso di ispezione, vengano forniti estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e consentire gli audit alle persone o agli organismi che ne hanno diritto.
4. La Regione Calabria si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo, con le modalità che riterrà opportune, verifiche e controlli sull'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dell'intervento da realizzare.
5. Tali verifiche non sollevano, in ogni caso, il soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e perfetta esecuzione dell'intervento.
6. La Regione Calabria rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che intercorrono con il soggetto beneficiario.

ART. 20 – REVOCHE E SANZIONI

1. L'accertamento di eventuali inosservanze delle disposizioni contenute nel presente avviso, nell'Atto di adesione ed obbligo e nei provvedimenti di concessione determina la revoca da parte dell'amministrazione regionale del contributo e l'avvio della procedura di recupero dello stesso, maggiorato degli interessi al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di emissione del provvedimento di revoca.
2. L'amministrazione regionale procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte del beneficiario. Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme erogate, indicandone le modalità.
3. Le agevolazioni vengono totalmente revocate in caso di violazione, accertata in via giudiziaria:
 - a) delle norme sul lavoro ed i contratti collettivi di lavoro nei confronti dei lavoratori dipendenti;
 - b) di specifiche norme settoriali e/o procedurali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
4. Le agevolazioni vengono revocate parzialmente, in maniera proporzionata, qualora dal controllo effettuato in sede di saldo emergano spese non ammissibili.
5. Le agevolazioni vengono revocate parzialmente o totalmente:
 - a) qualora per i beni del medesimo programma oggetto della concessione siano state assegnate agevolazioni di qualsiasi natura previste da altre norme statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;
 - b) qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto le immobilizzazioni immateriali agevolate;
 - c) qualora le attività svolte non siano conformi a quelle del programma approvato e non siano stati del tutto o in parte raggiunti gli obiettivi prefissati;
 - d) in tutti i casi in cui il presente avviso o l'atto di adesione ed obbligo di cui all'art. 13, prevedono la decadenza dalle agevolazioni.
6. Inoltre, le agevolazioni vengono revocate totalmente qualora, a seguito di accertamento, risulti che:

- i) il punteggio globale ottenuto dall'applicazione dei criteri di valutazione per l'ammissione alle agevolazioni abbia subito una diminuzione del punteggio complessivo superiore del 10% ovvero tale da essere inferiore alla soglia minima stabilita per l'ammissibilità;
 - ii) decorsi 12 mesi dalla notifica del decreto di concessione dell'agevolazione, l'impresa non abbia realizzato almeno il 40% dell'investimento;
 - iii) il soggetto beneficiario abbia realizzato meno del 60% dell'investimento ammesso a finanziamento.
7. Le agevolazioni vengono inoltre revocate in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente avviso, dall'atto di adesione ed obbligo e dal decreto di concessione delle agevolazioni.
 8. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti del beneficiario.

ART. 21 – CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

1. Il beneficiario dell'agevolazione è tenuto a conservare a disposizione della Regione, dello Stato centrale e delle Autorità comunitarie la documentazione delle spese sostenute – sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti comunemente accettati (fotocopie di documenti originali, microschede di documenti originali, versioni elettroniche di documenti originali, documenti disponibili unicamente in formato elettronico) – per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto.

ART. 22 – INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il soggetto beneficiario, in tema di informazione e pubblicità, ove richiesto, è tenuto ad ottemperare a quanto previsto dall'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
2. In particolare, ai beneficiari spetta informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto in base al presente avviso.
3. E' responsabilità del beneficiario del cofinanziamento dichiarare, nelle attività di comunicazione che realizza, che il progetto stesso è stato cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale.
4. Il beneficiario è tenuto a rendere disponibile sul proprio sito web una descrizione del progetto, comprensiva di finalità e risultati, che evidenzii il sostegno finanziario complessivamente concesso.
5. Il beneficiario è tenuto a collocare un poster in un luogo facilmente visibile dal pubblico, come l'area di ingresso di un edificio, con una descrizione del progetto.
6. La Regione Calabria fornirà assistenza ai beneficiari nel rispetto dei loro obblighi, anche attraverso il soggetto gestore, sulle modalità di realizzazione del materiale informativo.
7. Il beneficiario del contributo avrà, inoltre, l'obbligo di collaborare con la Regione alla realizzazione di prodotti multimediali per informare il pubblico in merito agli interventi realizzati e finanziati e ai risultati ottenuti nell'ambito del POR Calabria FESR FSE 2014-2020.
8. Ai fini del rispetto del principio di trasparenza delle procedure si informano tutti i soggetti partecipanti al presente avviso, che gli elenchi dei beneficiari e dei soggetti esclusi saranno diffusi tramite la loro pubblicazione sul sito internet regionale.
9. Sempre ai fini della trasparenza, si informano i beneficiari che l'ottenimento del finanziamento comporta, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'accettazione della pubblicazione sui

portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (l'elenco dei dati riportato nell' Allegato XII, punto 1 del Regolamento (UE) n. 1303/2013).

ART. 23 – MODULISTICA E INFORMAZIONI PER LE PROCEDURE DI ACCESSO

1. Tutte le informazioni concernenti il presente avviso pubblico e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste a:

Regione Calabria, Dipartimento Turismo, Beni Culturali e Spettacolo - Settore Beni Culturali, Aree, Musei e Parchi Archeologici

Cittadella regionale - Viale Europa, Località Germaneto - Catanzaro 88100

Email: xxx@regione.calabria.it

2. In osservanza dell'art. 8 della Legge 241/1990 e successive modifiche, si comunica quanto segue:
 - il Responsabile Unico del Procedimento è l'arch. Domenico Antonio Schiava, email: d.schiava@regione.calabria.it;
 - il procedimento sarà avviato il primo giorno lavorativo successivo alla data finale prevista per il ricevimento delle domande. Nessuna comunicazione ulteriore verrà data in ordine alla fase di avvio del procedimento;
 - gli atti del presente procedimento potranno essere visionati presso:

Regione Calabria, Dipartimento Turismo, Beni Culturali e Spettacolo - Settore Beni Culturali, Aree, Musei e Parchi Archeologici

Cittadella regionale, Viale Europa - Località Germaneto - Catanzaro 88100

3. In Le determinazioni adottate a conclusione del presente procedimento potranno essere oggetto di impugnazione mediante ricorso in opposizione o ricorso al TAR, rispettivamente, entro 30 giorni o entro 60 giorni dalla notifica della stessa o comunque dalla conoscenza del suo contenuto.

ART. 24 – TUTELA DELLA PRIVACY

1. I dati personali forniti dai Soggetti Beneficiari all'Amministrazione nell'ambito del presente Avviso saranno oggetto di trattamento esclusivamente per scopi istituzionali. Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione all'Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito anche "GDPR 2016/679"), anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.
2. L'Amministrazione Regionale tratterà le informazioni relative alla procedura in oggetto unicamente al fine di gestire il rapporto contrattuale ed ogni altra attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
3. Per il perseguimento delle predette finalità, l'Amministrazione Regionale raccoglie i dati personali dei partecipanti in archivi informatici e cartacei e li elabora secondo le modalità necessarie, e, più in generale, il trattamento sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'art. 4 par. 1, n. 2) del Regolamento UE n. 679/2016.
4. I dati verranno conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e, comunque, minimizzati in ottemperanza a quanto previsto dalle norme vigenti in materia.
5. I predetti dati non saranno diffusi né saranno trasferiti all'esterno. Tutte le informazioni

suddette potranno essere utilizzate da dipendenti dell'Amministrazione e se del caso del Soggetto Gestore, che rivestono la qualifica di Responsabili o di Incaricati del trattamento, per il compimento delle operazioni connesse alle finalità del trattamento.

6. L'Amministrazione Regionale potrà inoltre comunicare alcuni dei dati in suo possesso a Pubbliche Autorità, all'Amministrazione finanziaria ed ogni altro soggetto abilitato alla richiesta per l'adempimento degli obblighi di legge. Tali Enti agiranno in qualità di distinti "Titolari" delle operazioni di trattamento.
7. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti dell'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'inammissibilità o l'esclusione del proponente all'Avviso.
8. Ai sensi degli artt. 15-21 del GDPR 2016/679, il titolare dei dati può esercitare l'esercizio di alcuni diritti, tra cui:
 - il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza dei suoi dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile;
 - il diritto di ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
 - il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione dei dati e la limitazione del trattamento;
 - il diritto di ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
 - il diritto di avere conoscenza dei soggetti ai quali i dati possono essere comunicati;
 - il diritto di opporsi al trattamento in qualsiasi momento e di opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione.
9. Titolare del trattamento è la Regione Calabria, Dipartimento Turismo, Beni Culturali e Spettacolo - Settore Beni Culturali, Aree, Musei e Parchi Archeologici.
10. Il DPO (Data Protection Officer) nominato dalla Regione Calabria è
11. Per l'esercizio dei diritti previsti agli artt. 13, 15-18, 20 e 21 del GDPR 2016/679, il titolare dei dati potrà rivolgersi in ogni momento al Titolare del trattamento per avere piena chiarezza sulle operazioni effettuate sui dati riferiti.

ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.